

r.g. n. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702-ter c.p.c.

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] R.G. vertente

TRA

PARTE (C.F. [REDACTED]) rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) giusta procura rilasciata in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;

-RICORRENTE-

CONTRO

BANCA (C.F. e P.I. [REDACTED]) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in giudizio - in virtù di procura generale alle liti per notar [REDACTED] di Padova del [REDACTED] (rep. n. [REDACTED] dagli Avv.ti [REDACTED] (C.F.: [REDACTED] e Corrado Mattarelli (C.F. [REDACTED]) giusta procura telematica allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

-RESISTENTE-

Oggetto: cancellazione nominativo Centrale Rischi della Banca d'Italia

Conclusioni delle parti: all'udienza del [REDACTED] le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. PARTE ricorreva al Tribunale di Catanzaro nei confronti di BANCA [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “*Voglia il Tribunale adito: 1) Accertare e dichiarare la prescrizione del credito vantato dalla resistente e, per l'effetto ordinare a BANCA quale ultimo intermediario, di cancellare la segnalazione di sofferenza effettuata alla Centrale Rischi in*

pregiudizio del ricorrente; 2) Condannare la resistente al pagamento di spese e compensi di giudizio, oltre accessorie”.

In particolare, il ricorrente ha esposto quanto di seguito:

che, con nota del [REDACTED] la BANCA [REDACTED] gli ha comunicato la cessione, in proprio favore, del credito di € [REDACTED] da parte di CESSIONARIA [REDACTED] adducendo, altresì, di aver provveduto alla sua segnalazione in sofferenza nella Centrale Rischi, in virtù delle previsioni di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11/02/1991;

di aver contestato, con PEC del [REDACTED] la suddetta nota, rilevando che il preteso debito era ampiamente prescritto, in quanto afferiva ad un presunto scoperto sul conto corrente n. [REDACTED] acceso presso CEDENTE e chiuso in data [REDACTED] in ordine al quale non era stato esperito alcun atto interruttivo del decorso della prescrizione;

che, ciò nonostante, la BANCA [REDACTED] non ha ancora provveduto alla cancellazione del pregiudizio, per come risulta dalla nota della Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Con comparsa del [REDACTED] si è costituita la BANCA [REDACTED] contestando quanto *ex adverso* dedotto, poiché infondato in fatto ed in diritto, e chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di: “1) Dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate tutte le domande *ex adverso* formulate; 2) Con vittoria di spese di lite ed accessori di legge del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione”.

Comparse le parti all'udienza [REDACTED] il procedimento, istruito mediante la documentazione prodotta dalle parti, all'udienza del [REDACTED] è stato discusso mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e il Giudice ha riservato la decisione.

*** **

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Innanzitutto, PARTE [REDACTED] quale unico motivo a sostegno del ricorso, ha eccepito la prescrizione del credito per la somma di € [REDACTED] vantato dalla BANCA [REDACTED] in ragione dell'avvenuto decorso del termine decennale di prescrizione, in assenza di atti interruttivi successivi al [REDACTED] data di chiusura del conto corrente n. [REDACTED] intrattenuto da PARTE [REDACTED] con la CEDENTE e recante lo scoperto sopra indicato.

Ebbene, dalla documentazione allegata da parte della resistente, è emerso, però, come tale eccezione risulti infondata.

Nello specifico, il primo atto interruttivo della prescrizione è certamente individuabile nella lettera fax del [REDACTED] con la quale il procuratore dell'odierno ricorrente formulava in nome e per conto dello stesso una proposta di rientro, così riconoscendo il debito ed interrompendo la prescrizione ai sensi e per gli effetti, secondo le previsioni dell'art. 2944 c.c. (v. doc. n. 3 fasc. parte resistente).

Al riguardo, l'art. 2944 c.c. afferma che: *“La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere”*.

Sul punto, la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che: *“Il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà* (Cass. Civ. Ord. n. 9097/2018).

Ciò detto, si deve evidenziare, inoltre, come la suddetta proposta transattiva ad opera di parte ricorrente inviata tramite fax del [REDACTED] non contenesse alcuna specifica contestazione né con riferimento all'*an* e né al *quantum* del credito, ma fosse solo finalizzata ad ottenere uno stralcio della propria posizione debitoria con contestuale concessione di un piano di rientro.

Anche su tale questione la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che: *“la rinuncia alla prescrizione per effetto di atto incompatibile con la volontà di avvalersi di essa, a norma dell'art. 2937 c.c., ovvero l'interruzione della prescrizione medesima per effetto di riconoscimento, a norma dell'art. 2944 c.c., possono conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del “quantum”* (Cass. Civ. n. 16379/2009).

Di conseguenza, quindi, si può ritenere che la proposta transattiva del [REDACTED] formulata dall'odierno ricorrente, ai soli fini della composizione del *quantum* del credito, si configuri quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione.

In secondo luogo, si osserva che il decorso del termine prescrizionale del suddetto credito vantato da BANCA [REDACTED] nei confronti di PARTE [REDACTED] sia stato interrotto anche dalla raccomandata a/r del [REDACTED] inviata dall'odierna resistente e puntualmente dalla stessa prodotta in giudizio (v. doc. n. 5 fasc. parte resistente).

In merito, non si ritengono condivisibili le argomentazioni dedotte dall'odierno ricorrente, il quale nella propria nota conclusiva afferma che la raccomandata a./r. del [REDACTED] non possa essere considerata atto interruttivo perché *“mai ricevuta dall'odierno ricorrente”* (v. pag., n. 2 nota conclusiva fasc. parte ricorrente).

Al riguardo, si rammenta che la Corte di Cassazione con diverse pronunce ha ricordato che: *“le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale”* (cfr. cfr. Cass. Civ. n. 1188/2014; Cass. Sez. Un. n. 6527/2003; Cass. n. 2847/1997).

Inoltre, *“la presunzione di arrivo a destinazione della raccomandata può essere fornita, anche in mancanza di avviso di ricevimento, mediante la ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione tramite servizio postale. Tale presunzione si fonda sulle univoche e concludenti circostanze dell'avvenuta spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, nonché dei particolari doveri che la spedizione impone all'ufficio in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario”* (cfr. Cass. n. 26708/2013; Cass. n. 12954/2007; Cass. n. 13488/2011).

Infine, si evidenzia come la prescrizione dell'odierno credito vantato da BANCA [REDACTED] nei confronti di PARTE [REDACTED] sia stata, altresì, interrotta anche dalle successive raccomandate a/r del [REDACTED] e del [REDACTED] puntualmente allegate dall'odierno resistente e mai contestate da parte ricorrente (v. doc. nn. 4-5 fasc. parte resistente).

Pertanto, da quanto emerso dalla documentazione allegata dalla resistente, non può ritenersi prescritto il credito vantato da BANCA [REDACTED] nei confronti di PARTE [REDACTED] per l'importo complessivo di € [REDACTED].

Infine, si osserva che, a seguito di rilievi effettuati dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia (v. doc. n. 4 fasc. parte ricorrente), ad oggi, il suddetto credito non risulta essere stato pagato né sono stati dedotti dal ricorrente ulteriori motivi a sostegno della richiesta cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale rischi della Banca d'Italia.

Ne consegue che, in assenza di allegazione e prova in ordine all'illegittimità della segnalazione di sofferenza presso la Centrale Rischi in pregiudizio dello stesso ricorrente, si deve concludere per la validità ed efficacia della suddetta segnalazione.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover respingere il ricorso proposto da PARTE [REDACTED] nei confronti di BANCA [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa, con esclusione della fase di trattazione e istruttoria e la dimidiazione degli importi per la non complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, decidendo definitivamente la presente controversia, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

- Rigetta il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da PARTE nei confronti di BANCA in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Condanna PARTE alla rifusione delle spese di lite in favore di BANCA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che si liquidano in complessivi € [REDACTED] oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. nella misura prevista dalla normativa vigente;
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Catanzaro, 20/06/2023

Il Giudice
dott.ssa Song Damiani